

Cass. pen. Sez. II, Sent., 13-12-2017, n. 55525

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PRESTIPINO Antonio - Presidente -

Dott. VERGA Giovanna - Consigliere -

Dott. DE SANTIS Anna Maria - rel. Consigliere -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. TUTINELLI Vincenzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.F., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Roma in data 20/10/2015 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

Udita nell'udienza pubblica del 10/11/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Anna Maria De Santis;

Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galli Massimo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per prescrizione, riqualificato il fatto ex art. 316 ter c.p..

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Rieti che, in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto G.F. colpevole del delitto di truffa aggravata in danno dell'Inpdap con condanna alla pena di mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo:

2.1 la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle prove. Secondo la difesa la Corte territoriale avrebbe violato il canone legale di valutazione della prova indiziaria, ritenendo la responsabilità del prevenuto in relazione all'accredito sul conto corrente del defunto padre dei ratei pensionistici in epoca successiva al decesso, senza considerare che non risulta acquisita alcuna prova che il G. avesse la materiale disponibilità del bancomat, utilizzato per il prelievo delle somma accreditate sul conto, sicchè nella specie non può dirsi raggiunta la prova del profitto personale del ricorrente. Gli indizi valorizzati in sentenza sono suscettibili tutti di una lettura alternativa, favorevole al ricorrente, della quale la sentenza impugnata non ha tenuto conto;

2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa aggravata in luogo della fattispecie di cui all'art. 316 ter c.p.. La difesa del ricorrente sottolinea come la condotta truffaldina ascritta al prevenuto si sostanzia nell'omessa comunicazione all'Inpdap del decesso del genitore, ritenuta idonea ad integrare l'artificio e raggio postulato dalla norma incriminatrice pur in assenza di un positivo comportamento fraudolento. Rileva, inoltre, che in base alle disposizioni vigenti all'epoca dei fatti il Comune di residenza del pensionato aveva l'obbligo della comunicazione all'Inpdap della variazione dello stato civile al fine della sospensione dei pagamenti sicchè il comportamento omissivo contestato al ricorrente non si presta a costituire l'elemento strumentale della truffa in assenza di un *quid pluris* che lo caratterizzi nel senso della fraudolenza, potendo eventualmente integrare la diversa fattispecie ex art. 316 ter c.p..

3. Il primo motivo di gravame è inammissibile in quanto meramente reiterativo delle doglianze formulate in sede d'appello e motivatamente disattese con una trama giustificativa priva di aporie e manifeste illogicità. Invero, la valutazione degli elementi indiziari a carico del prevenuto operata dalle conformi sentenze di merito appare rispondente ai canoni dell'art. 192 c.p., atteso l'argomentato, convergente spessore dimostrativo delle emergenze valorizzate.

4. Fondata s'appalesa la doglianza di cui al secondo motivo che revoca in dubbio la corretta qualificazione del fatto di reato.

Questa Corte ha precisato che integra la fattispecie criminosa di cui all'art. 316 ter c.p. e non quella di truffa aggravata l'indebita percezione della pensione di pertinenza di soggetto deceduto, conseguita dal cointestatario del medesimo conto corrente su cui confluivano i ratei della pensione, che ometta di comunicare all'Ente previdenziale il decesso del pensionato (Sez. 2, n. 48820 del 23/10/2013, Brunialti, Rv. 257430), evidenziando che quello che essenzialmente rileva ai fini della distinzione tra le due fattispecie è l'elemento costituito dalla induzione in errore, assente nel primo di detti reati e presente, invece, nel secondo.

Nel solco tracciato dalla pronunzia di Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'ambito di applicabilità dell'art. 316 ter c.p. abbraccia situazioni residuali rispetto alle contigue fattispecie ex art. 640 c.p., comma 2 e art. 640 bis c.p., come quelle del mero silenzio antidoveroso o di una condotta che non induca effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale, intercorrendo tra le fattispecie un rapporto di sussidiarietà e non di specialità. Pertanto, il meno grave delitto di cui all'art. 316 ter è configurabile solo quando difettino nella condotta gli estremi della truffa (Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Oro, Rv. 266979; n. 49642 del 17/10/2014, Ragusa, Rv. 261000).

Deve, pertanto, ritenersi che integri la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che ometta di comunicare all'istituto erogante il trattamento

pensionistico il decesso del congiunto titolare dello stesso, così continuando a percepirlo indebitamente, come nella specie accaduto.

A tanto consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, previa riqualificazione del fatto contestato alla stregua dell'art. 316 ter c.p., attesa l'estinzione per maturata prescrizione dell'illecito, conseguente al decorso alla data del 26/9/2016 del termine massimo, pari ad anni sette e mesi sei.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2017